



**COMUNE DI
CASTELVETRO PIACENTINO**
(Provincia di Piacenza)

Prot. n. 8667

Ordinanza n. 22/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Constatato che nell'ambito del territorio comunale, su aree private custodite, incolte o boscate, poste in fregio a strade comunali e provinciali, compresi marciapiedi e passaggi pedonali, aree destinate ad uso pubblico o poste nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, insistono:

- siepi e rami di piante invadenti gli spazi pubblici sopra menzionati;
- piante con evidente pendenza del tronco, seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e proiezione della chioma sugli spazi pubblici prospicienti;
- alberi, arbusti e rampicanti collocati in posizioni pericolose che, nascondendo o limitando la visibilità stradale e la relativa segnaletica, interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- alberi, arbusti e rampicanti collocati in modo che il fogliame che ne scaturisce viene a ricadere sul suolo pubblico imbrattando lo stesso e creando pregiudizio all'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Considerato che tali inconvenienti costituiscono grave limitazioni alla fruizione in sicurezza, sia veicolare che pedonale, delle aree pubbliche e di uso pubblico sopra menzionate poste nel territorio di questo Comune;

Dato atto che i proprietari delle aree private di cui sopra sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra evidenziate;

VISTI:

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade classificate come comunali e provinciali, compresi marciapiedi e passaggi pedonali, nonché nelle aree destinate ad uso pubblico:

ORDINA

- 1) tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade ed aree pubbliche e di uso pubblico di competenza comunale e provinciale, compresi

marciapiedi e passaggi pedonali, così come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, dovranno provvedere a:

- potare regolarmente le siepi, radicate sui fondi in proprietà, che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità, di transito o imbrattano le aree pubbliche o di uso pubblico confinanti;
- tagliare i rami delle piante, radicate sui fondi in proprietà, che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico confinanti ovvero che nascondono, restringono, danneggiano, limitano la visibilità stradale e la relativa segnaletica od interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere immediatamente qualsiasi materiale (alberi, ramaglie, eventuale terriccio e quant'altro) derivante dai fondi in proprietà, qualora caduto, anche in modo accidentale, sulle proprietà pubbliche e su aree di uso pubblico poste nel territorio di questo Comune;

D I S P O N E

che gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con le aree sopra menzionate dovranno essere eseguiti **entro 60 giorni** dalla data di emissione del presente provvedimento.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli articoli 18, 29 e 211 del Codice della Strada, posto che comunque alla proprietà inadempiente gravano le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza nonché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi in questione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione, in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblici avvisi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelvetro Piacentino www.comune.castelvetro.pc.it.

MANDA

Copia della presente a:

- Ufficio del Messo Comunale per pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ufficio di Polizia Municipale;
- Comando Carabinieri e Sezione di Polizia Stradale territorialmente competenti;
- Amministrazione Provinciale;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (L. 06/12/1971, n. 1034).

Castelvetro P.no, lì 21.06.2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO**
(Firmato) Geom. Vittorio Galvani